

TRATTANDOSI DI ATTO AVENTE LO SCOPO DI ADEGUARE LO STATUTO
A MODIFICHE O INTEGRAZIONI NORMATIVE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE,
SI CHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N°117, LA REGISTRAZIONE IN
ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DALL'IMPOSTA DI BOLLO.

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato dell'Orvietano

"GLI AMICI DI CHARLIE – O.D.V."

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

data 04.11.2012 è stata costituita, ai sensi degli Artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione di Volontariato dell'Orvietano "Gli amici di Charlie". L'Atto Costitutivo con l'allegato Statuto fu registrato ad Orvieto il giorno 08.11.2012 al n° 1703 della Serie 3^A e contestualmente fu attribuito il Codice Fiscale 90016720550.

Per ottenere l'iscrizione dell'Associazione "Gli amici di Charlie - ODV" al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato, ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n° 266 del 11.08.1991, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in data 15.02.2013, ha modificato lo Statuto (registrato ad Orvieto al n° 529 della Serie 3^A il giorno 09.03.2013). Iscrizione avvenuta, al progressivo 873, con Del. Dir. del 05.03.2013 n° 1245.

Oggi 09.10.2020, l'Assemblea Ordinaria (ex Art. 101, c.2, D.Lgs. 117/2017) dell'Associazione adotta il presente Statuto ai sensi del D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Allerona Scalo (TR), Via della Stazione ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e svolge la propria attività nei seguenti settori, sia in Italia che all'estero:

- a) protezione, tutela e salvaguardia degli animali;
- b) prevenzione del randagismo e perseguimento degli obiettivi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e delle altre leggi in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale;
- c) vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le Leggi che tutelano gli animali;
- d) sostegno alla difesa dell'ambiente e delle risorse ambientali.

L'Associazione favorisce ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto e, in particolare, con riferimento a quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettere e) ed i) del D.Lgs n. 117/2017, esercita le seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 33 del Codice del Terzo Settore, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

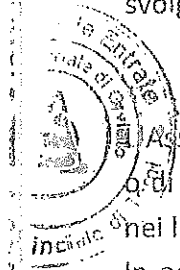
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse



iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.



ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio

Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento

ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);

- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa e economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o

campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

(Piera TOTARELLI)

Piera Totarelli

IL PRESIDENTE

(Antonio TIBERI)

Antonio Tiberi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

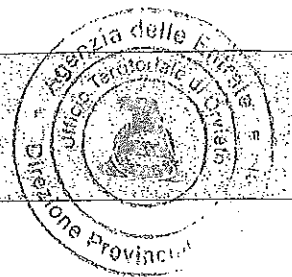
Originalo dell'atto n. 543 del 3^a OTT. 2020

di N. 543 del 3^a OTT. 2020

(OTTO ESENTA)



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott. L'ASSETTO)
L'ASSETTO
(Sonia Caiello)



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre [09.10.2020] alle ore 21:00, presso la Biblioteca "F451" in Allerona Scalo Via di Orvieto n° 13 - gentilmente concessa dalla sig.ra Rita Fini - sono presenti i Soci dell'Associazione di Volontariato dell'Orvietano "GLI AMICI DI CHARLIE" regolarmente convocati in Assemblea ai sensi degli Artt. 9, 10 e 11 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'Art. 13 del vigente Statuto sociale, e comunque nominato dai soci presenti, assume la presidenza il Signor Antonio Tiberi, il quale

- ☐ vista la regolarità della convocazione [allegata al presente verbale – sub lettera "A" - per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A")];
 - ☐ considerato che era andata deserta la prima convocazione;
 - ☐ verificato che fra i Soci presenti il sig. Onofrio G. Affatati è portatore di delega (prodotta ex art. 14 del vigente Statuto) della sig.ra Rita Fini [allegata al presente verbale – sub lettera "B" - per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "B")];
 - ☐ chiama, con approvazione unanime, la socia Piera Totarelli (Segretario - Tesoriere) a svolgere le mansioni di Segretario dell'Assemblea per la redazione del presente verbale;
 - ☐ dichiara validamente costituita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere ed approvare il comunicato ordine del giorno:
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE;
 2. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019;
 3. ADEGUAMENTI STATUTARI PREVISTI DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N° 117 "CODICE DEL TERZO SETTORE";
 4. NOMINA COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
 5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020;

VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti lamentando che - come di solito accade in quasi tutte le Assemblee -- molti Soci non sono presenti a questo importante momento della vita dell'Associazione e passa alla trattazione del **primo punto** iscritto all'OdG evidenziando che, a differenza di quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto, quest'anno (causa COVID-19) non è stato possibile svolgere l'Assemblea entro il 30 aprile, come abbiamo fatto ogni anno. Prima di dare lettura della relazione - predisposta per illustrare le attività svolte nel corso dell'anno sociale 2019 e gli impegni previsti per il corrente anno 2020 – precisa che questo documento è stato già inviato ai competenti organi comunali e regionali poiché da questi richiesto, mesi addietro per le vie brevi, nonostante l'Assemblea non era stata ancora celebrata in quanto rinviata in ossequio ai DPCM emanati (a causa della pandemia) onde evitare assembramenti rischiosi per la diffusione del **COVID-19** [(acronimo dell'inglese COronaVirus Disease 19) conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus]. La relazione, letta dal Presidente, è accolta dall'Assemblea e viene allegata al presente verbale – sub lettera "C" - per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "C").

Il Presidente, ad integrazione dell'accettata relazione, aggiunge:

"..... l'odierna Assemblea è convocata anche per adeguare, entro il 31 ottobre 2020, lo Statuto (3° punto all'O.d.G.) a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, e questo prevede che il Consiglio Direttivo resti in carica per 3 anni anziché 4 anni (come sancito dal nostro vigente Statuto); pertanto siete stati chiamati oggi anche a rinnovare (4° punto all'O.d.G.) il C.D. (eletto dall'Assemblea del 16 marzo 2017 e che sarebbe rimasto in carica per tutto il 2020) anche in considerazione che è stato necessario, per la già detta pandemia, rinviare l'Assemblea ad oggi (2020 quasi concluso)"

Il Presidente fa distribuire, a tutti i Soci presenti, copia del **RENDICONTO CONSUNTIVO 2019**, la proposta del **BILANCIO PREVENTIVO 2020** e la **BOZZA DEL NUOVO STATUTO** (predisposta d'accordo con il CESVOL nel rispetto del Codice del Terzo Settore) [si allegano al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sub lettera "D" (ALLEGATO "D"), lettera "E" (ALLEGATO "E") e lettera "F" (ALLEGATO "F")].

Il Presidente, in merito al **2° punto** iscritto all'ordine del giorno, passa la parola alla socia Piera Totarelli (Segretario - Tesoriere). Alla diligente illustrazione del CONSUNTIVO 2019 fatta dalla Tesoriera segue ampio e fruttuoso dibattito. Diverse sono le richieste dei Soci alle quali vengono fornite esaustive chiarificazioni.

Esaurita la discussione, ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto sociale, i Soci vengono chiamati ad esprimere il loro voto per alzata di mano.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità DELIBERA di approvare il rendiconto al 31.12.2019.

Il Presidente passa alla trattazione del **3° punto** all'ordine del giorno, precisa che ai sensi dell'Art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore [D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 (Suppl. ord. alla "Gazzetta Ufficiale" n° 179 del 2 agosto 2017 – Serie generale)] le OdV possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e da lettura della predisposta bozza del nuovo Statuto.

Dopo attento e partecipato scambio di idee, si conclude con la determinazione di adottare il nuovo Statuto, così come predisposto.

L'Assemblea, inoltre, autorizza il Presidente a richiedere la registrazione dell'adottato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, ad inoltrare copia agli Uffici competenti onde richiedere l'iscrizione dell'Associazione "**GLI AMICI DI CHARLIE – O.D.V.**" al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione "**GLI AMICI DI CHARLIE – O.D.V.**" presso le competenti Autorità private o pubbliche; agli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo Statuto quelle modifiche che venissero chieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente, in merito al **4° punto** iscritto all'ordine del giorno, come già accennato nella relazione chiede di nominare i nuovi componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea all'unanimità DELIBERA di confermare in 5 i membri del Consiglio Direttivo, come il C.D. uscente.

Si procede, con scrutinio segreto, alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dallo spoglio risultano eletti i Soci:

- Antonio Tiberi (Presidente uscente)
- Anna Totarelli (Vicepresidente uscente)
- Piera Totarelli (Segretaria-Tesoriere uscente)
- Patrizia Anselmi
- Francesca Bartocchini

Nessun altro socio ha ottenuto voti.

Gli eletti accettano l'incarico e ringraziano i Soci per aver confermato la loro fiducia nella passata gestione.

L'Assemblea rivolge al nuovo C.D. l'augurio di "buon lavoro" e l'auspicio di una buona gestione.

Domanda la parola il socio Onofrio G. Affatati, il quale così testualmente espone:

- ✧ visto il risultato delle votazioni, appena espletate, che hanno confermato stima e fiducia nella gestione precedente;
- ✧ considerato il peculiare periodo che l'Associazione sta attraversando anche a seguito della chiusura del canile di Bardano che - come ha evidenziato il Presidente nella sua relazione introduttiva - ha fatto derivare una riduzione dei cani ospitati con conseguente improbabilità di affidi e/o adozioni in quanto residuano cani vecchi che richiedono costosa alimentazione e cure veterinarie non certo a buon mercato;
- ✧ letto l'ultimo comma dell'Art. 17 dello Statuto, testé adottato, che così recita *"Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere"*;
- ✧ propongo all'Assemblea che il neo eletto C.D. conservi, al suo interno, le medesime cariche preesistenti in modo da garantire il proseguimento della medesima linea di gestione.

L'Assemblea all'unisono accoglie la proposta formulata in merito alle cariche sociali e avoca a se il potere di attribuire le cariche sociali all'interno del neo-eletto Consiglio Direttivo; pertanto individua:

- ⇒ nel socio Antonio Tiberi la figura del Presidente;
- ⇒ nella socia Anna Totarelli quella di Vicepresidente;
- ⇒ nella socia Piera Totarelli la carica di Segretaria-Tesoriera.

Gli eletti, grati per la fiducia accordata, dopo breve consultazione dichiarano la disponibilità ad accettare le cariche sociali affidate.

Il Presidente passa alla trattazione del **5° punto** all'ordine del giorno e data lettura del BILANCIO PREVENTIVO 2020, come predisposto dal Consiglio Direttivo, invita i Soci a formulare proposte e manifestare suggerimenti.

Segue ampio dibattito ed in ottemperanza all'art. 14 dello Statuto sociale, i Soci vengono chiamati a votare per alzata di mano.

L'assemblea dei Soci all'unanimità DELIBERA di approvare il BILANCIO PREVENTIVO 2020, come predisposto dal CD uscente.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 23:30 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Piera TOTARELLI)

Piera Totarelli

IL PRESIDENTE
(Antonio TIBERI)

Antonio Tiberi